

PENSIONE MODULARE: UNA SVOLTA NELLA PREVIDENZA FORENSE

E' pensabile che una Cassa di previdenza e ognuno degli iscritti possano diventare *partners*? Forse sì, a condizione che l'iscritto sappia agire come artefice della nuova quota della prestazione che gli sarà erogata: la quota *modulare*, che è personale ed intangibile.

La parte decisamente innovativa della previdenza forense, infatti, è dettata dall'art. 5 del Regolamento delle prestazioni, che assicurando più elevati livelli di copertura previdenziale introduce la *quota di pensione modulare*, in aggiunta a quella di base.

Il nuovo pilastro della previdenza forense è stato apprezzato dai Ministeri vigilanti, e sulla "modulare" la Cassa non ha dovuto modificare neppure una virgola del testo varato il 19 settembre 2008 dal Comitato dei Delegati. Tuttavia, come avviene dopo qualsiasi riforma strutturale, per consolidarne il valore, occorre percorrere altre fasi:

1. Rendere gli iscritti partecipi del nuovo sistema, dopo un'adeguata informazione sui suoi vantaggi e sulle caratteristiche specifiche;
2. Rafforzare il sistema con prestazioni mutuabili da quello affine della complementare, che arrecherebbero importanti vantaggi per l'iscritto.

Raggiunti tali obiettivi, la riforma corrisponderà pienamente alle legittime aspettative degli avvocati per una previdenza all'altezza delle sfide dei tempi.

(1)

VANTAGGI E CARATTERISTICHE DELLA PENSIONE MODULARE

Il sistema introdotto assicura all'iscritto di beneficiare *immediatamente*, per effetto dell'art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR, della totale deducibilità dei contributi versati per la quota modulare, e di *adeguare il trattamento pensionistico alle esigenze personali*, al raggiungimento dell'età pensionabile, in diretta proporzione al proprio programma di investimento del risparmio.

Questo significa che il nuovo sistema rende possibile recuperare nell'arco della carriera i punti del *tasso di sostituzione* che il pregresso retributivo perderà inevitabilmente, per effetto dello spostamento dell'età pensionabile in rapporto all'aumento della speranza di vita.

Le caratteristiche del sistema evidenziano diversi vantaggi personali: la deducibilità totale della contribuzione, anche volontaria; la variabilità opzionale dell'aliquota volontaria, che può essere modificata annualmente dallo stesso iscritto; il rendimento minimo garantito automaticamente dal 10% del montante individuale. Inoltre, l'erogazione della quota di pensione modulare, che avviene contemporaneamente a quella retributiva, non comporta alcuna spesa aggiuntiva, e la pensione modulare resta compatibile con le altre forme di previdenza complementare disciplinate organicamente dal d.lgs 5 dicembre 2005, n. 252.

LA VALORIZZAZIONE DEL RISPARMIO INDIVIDUALE

Il fulcro del sistema muove da un elemento forte, come il risparmio, tutelato dalla nostra Costituzione (artt. 47.1 e 38.2), e si sviluppa con una *tecnica gestionale privilegiata*.

Il montante dei risparmi, formati dal contributo obbligatorio pari all'1% del reddito professionale netto, ampliati dai contributi volontari consentiti fino al 9% di detto reddito, è gestito direttamente dalla Cassa, ente di previdenza obbligatoria costituito in forma privatistica (d.lgs. n. 509 del 1994), senza intermediari e quindi senza spese, ed è conteggiato in favore dell'iscritto col metodo contributivo, in modo da assicurare l'assoluta *proporzionalità* tra il risparmio individuale accumulato anno per anno e il rendimento pensionistico.

La tecnica saliente del sistema modulare – o *1° pilastro bis* - consiste nell'*intreccio di obbligatorietà e di volontarietà* ed è stata collaudata con successo nella previdenza pubblica di 12 paesi UE su 27, tra cui Francia, Svezia, Danimarca, Finlandia, paesi baltici e Polonia. Ogni Paese individua in base al PIL nazionale due distinte aliquote, obbligatoria e opzionale. Le miscele adottate sono indicative della varietà delle situazioni concrete, e meritano un continuo monitoraggio.

Il confronto con la situazione italiana non è immediato: nel nostro sistema pubblico, non esiste un *1° pilastro bis*. Al *1° pilastro* – tipicamente obbligatorio – il legislatore affianca il *2° pilastro* – volontario – della “*previdenza complementare*”, ma solo a partire dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, entrato in vigore il 1 gennaio 2007, con ritardo per la nota insufficienza della previdenza pubblica (ed *a fortiori* di quella privata). Basti pensare che una qualche funzione integrativa o complementare (la terminologia è stata a lungo oscillante) era assolta fin lì dalle assicurazioni private, ma con costi elevati per l'iscritto e non comprimibili per le imprese.

I paragrafi tematici della recente monografia di Maurizio Cinelli (*La previdenza complementare*, Giuffrè, 2010) scandiscono i tempi della lunga marcia della previdenza complementare: “*Il sostanziale agnosticismo del Codice civile nei confronti della previdenza volontaria*”; e dopo: “*La marginalità della previdenza volontaria nella fase di sviluppo del sistema previdenziale pubblico*”. Ricordiamo che anche la Cassa Forense fino al 1994 era un ente pubblico.

Proseguendo: “*La crisi economica e quella conseguente del sistema previdenziale pubblico come occasione di riapprezzamento delle forme di previdenza promananti dall'iniziativa privata*”; infine: “*La regolamentazione materiale della previdenza complementare tra seduzioni del mercato e vincoli di solidarietà sociale, e nell'intreccio tra autonomia collettiva e libertà individuale*”. Il d.lgs. n. 28/2007 dava attuazione alla Direttiva U.E 2003/41: i fondi italiani erano allineati al modello europeo EPAP, novellati alcuni articoli del d.lgs. n. 252/2005, ed abrogato il d.lgs. n. 124/193.

La previdenza complementare aveva finalmente in Italia un sistema preciso. Ma non era quello che poteva far decollare la riforma della previdenza forense. C'erano due nodi da sciogliere: da un lato, la direttiva europea “*opta decisamente verso una regolamentazione unitaria dei sistemi esclusivamente a capitalizzazione per dettare requisiti prudenziali coordinati, concretizzando, dunque, quella scelta verso il mercato, che sembra porre in secondo piano la dimensione solidaristica della previdenza per sottoporre i fondi pensione alle regole della concorrenza*” (Cinelli, pag. 473); invece, l'impianto solidaristico della previdenza forense progettata con la legge n. 576/1980, non poteva essere ripudiato. Inoltre, c'era da superare la rigida schematicità della previdenza complementare, posto che costituire un “*fondo chiuso*”, separato dalla Cassa Forense, sarebbe stato troppo oneroso, postulando nuovi organi, una banca depositaria ed un gestore terzi, ed era molto problematica l'adesione volontaria al costituendo Fondo, vista come un salto nel buio.

La soluzione era all'interno della previdenza privata. Esclusi dal sistema pubblico, spinti dalla finanziaria 2007 a riprogrammare la sostenibilità finanziaria, gli enti di previdenza “privatizzati” dovevano cercare soluzioni nuove, diverse dalla complementare “rigida”. Il sistema modulare era introdotto il 17.04 2007 con l'approvazione del nuovo regolamento dell'Ente di previdenza dei Veterinari, che otteneva presto significative percentuali di adesione.

Anche la Cassa Forense intuiva l'importanza della pensione modulare. Peraltro, le potenzialità del suo necessario sviluppo richiederanno sia nuove energie da parte degli organi deliberanti e di governo della Fondazione, che la piena condivisione degli iscritti.

Quanto alla tecnica di valorizzazione dei contributi individuali, basta ricordare che nella Cassa Forense la rivalutazione è su base composta e viene conteggiata il 31 dicembre di ogni anno. Nei primi 5 anni di operatività del sistema modulare, il tasso sarà rapportato al coefficiente di variazione media del PIL nominale del quinquennio precedente all'anno di riferimento, calcolato dall'ISTAT e comunicato dal Ministero del Lavoro. In questo si è seguito il modello della legge 335/95. Successivamente, il tasso sarà parametrato alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti dell'Ente. E' il caso di ricordare come il *benchmark* della Cassa, al momento dell'approvazione da parte del Comitato dei Delegati nel 2008, fosse del 4%.

La risposta alla domanda sulla reale convenienza della quota modulare, è semplice: qualsiasi aumento della contribuzione si traduce nell'incremento finale del trattamento pensionistico; ma qui tale aumento non è l'unico fattore da considerare. L'incremento è in funzione: dell'apporto contributivo, dal minimo dell'1% al massimo del 9%; del numero degli anni di contribuzione, fino a 40; del rendimento medio, collegato alle variazioni del PIL nei primi 5 anni, e dell'utile della Cassa di previdenza, dal sesto anno in poi; ed infine dell'età individuale di pensionamento.

La pensione modulare risponde quindi alle aspettative dei giovani avvocati, attraverso la gestione del risparmio individuale, garantita dalla Cassa, fin dall'inizio della loro carriera; mentre pure l'impianto solidaristico del sistema di 1° pilastro è stato conservato e migliorato.

Il nuovo pilastro garantisce il risparmio individuale meglio di tutti gli altri strumenti di previdenza complementare, permettendo di investire i primi risparmi del reddito professionale, e poi quelli dell'intera carriera, capitalizzandoli. Infine pone l'iscritto al riparo da un eventuale peggioramento di sostenibilità del sistema retributivo, col quale deve coesistere. La garanzia sta nella tutela del risparmio "*in tutte le sue forme*", stabilita dall'art. 47.1 Cost., e qui il risparmio è finalizzato alla previdenza del lavoratore, valore tutelato dalla Costituzione all'art. 38.

Non meno importanti sono i benefici del nuovo sistema per la Fondazione. Esso produce nuove risorse che, a rotazione, nel lungo periodo tra l'inizio dell'accumulo e l'erogazione del trattamento pensionistico, sosterranno gli investimenti della Fondazione. Sotto altro profilo, va rilevato che la gestione dei contributi resta affidata solo alla Cassa fino al conseguimento della quota modulare di pensione, mentre nella complementare pura è obbligatoria la separata gestione autonoma con i ricordati, pesanti oneri per la *governance*, il gestore esterno e la banca depositaria.

Il nuovo pilastro non comporta alcuna spesa di gestione: quella per la modulare rientra nel *budget* delle spese generali, compreso l'aggiornamento del sistema informatico, e la semplicità della gestione è massima, sia per l'iscritto, con il modello 5 lievemente modificato, che per l'Ufficio, che adotterà il sistema riservato ai conti individuali degli iscritti.

Ritengo utile completare questa breve sintesi con la precisa indicazione matematica fornitami nel corso dei miei studi dall'attuario Dott. Luca Coppini, di Roma, che pone a confronto i vari sistemi possibili di "secondo pilastro":

- Pensione della Cassa Forense con la quota modulare = 100
- Senza la quota modulare = 86
- Pensione di un Fondo negoziale ex lege 124/1993 = 80
- Pensione di un Fondo individuale, come quello assicurativo = 70.

(2)

LO SVILUPPO NECESSARIO DEL NUOVO SISTEMA

Le considerazioni che seguono sono consegnate alla valutazione della IX Conferenza.

Ritengo che gli iscritti possano ottenere altri vantaggi quando faranno parte del sistema previdenziale forense anche le prestazioni previste per la "*previdenza complementare*" del d.lgs. n. 252/2005, novellata nel 2007, e non solo quelle che hanno maggiore visibilità.

I settori dei nuovi interventi sono tre: misura dell'aliquota obbligatoria; disciplina tributaria dei conferimenti e dei risultati di gestione; e, come detto, prestazioni mutuabili dalla previdenza complementare.

A) LA MISURA DELL'ALIQUOTA OBBLIGATORIA

L'aliquota obbligatoria dell'1% è troppo modesta: se rimanesse costante per i 40 anni di carriera previsti per il pensionamento, implicherebbe uno sforzo prolungato per reperire risorse aggiuntive solo nell'ambito dell'aliquota opzionale. Non tutti i giovani, ai quali la modulare è dedicata, avrebbero le stesse prospettive: sta di fatto che un sistema fondato sull'investimento del *risparmio garantito* si può valorizzare esclusivamente con una buona politica delle quote di accesso.

La proposta della Commissione di studio “*Previdenza complementare*”, nominata nel 2005 dal Comitato e poi confluita nelle Commissioni congiunte per la riforma, era di far iniziare l'accantonamento obbligatorio per la modulare al 2%. Il contributo soggettivo complessivo sarebbe stato del $12+2=14\%$, con un rapporto di 6:1 tra retributivo e modulare.

Nel corso dell'esame degli emendamenti al progetto, però, la votazione del Comitato finì per sacrificare sull'altare della maggioranza 1 dei 2 punti proposti per la modulare, e il nuovo contributo soggettivo del 14% - limite ritenuto insuperabile - fu composto da $13\%+1\%$. La mia personale opinione non è mutata: dimezzare in partenza la quota obbligatoria del sistema modulare, significa sottrarre cellule staminali al ciclo matematico considerato dagli esperti. Il rapporto tra retributivo (che influirà sempre meno nel tempo) e modulare (che influirà sempre di più) va riequilibrato.

A distanza di circa due anni, il Ministero ha imposto la scala graduale al pensionamento a 70 anni, riassorbendo in parte la pesantezza di alcuni emendamenti approvati nel 2008: è quindi possibile recuperare dal “retributivo” il punto perduto dal modulare, conservando il tetto del contributo soggettivo al 14%.

In prospettiva, ad ogni possibile limitazione del contributo soggettivo ora devoluto al sistema retributivo, dovrebbe corrispondere un corrispondente aumento del contributo obbligatorio destinato alla quota di pensione modulare. Il beneficio della capitalizzazione individuale sarebbe in progressione geometrica, sempre a patto di non indebolire il primo pilastro. Dato che il sistema pensionistico della Cassa Forense è vincolato ai bilanci tecnici attuariali, il percorso di recupero è tracciabile.

B) IL TRATTAMENTO FISCALE

Il passaggio più delicato della fase espansiva della riforma, sarà rimodulare il trattamento fiscale. L'esame tocca ciascuna delle tre fasi - contribuzione; gestione del risparmio; erogazione della prestazione – e prende come termine di riferimento giuridico il regime parallelo della previdenza complementare ex d.lgs. n. 252/2005.

Nella prima fase – contribuzione - il tetto della deducibilità fiscale del sistema modulare è più favorevole. Nella complementare “rigida”, esso è fermo da un quinquennio a € 5.164,57, limite continuamente eroso da svalutazioni annuali, mentre il tetto del sistema modulare è già più alto: pari all'aliquota marginale del 9% del reddito professionale netto

che l'iscritto può dichiarare col Modello 5, nella garanzia della piena applicazione della norma di cui all'art. 10 comma 1, lettera e) del TUIR.

Il confronto non è favorevole nelle fasi successive, ma s'intravedono spazi d'intervento per ottenere la parificazione del trattamento tributario.

Nella seconda fase – gestione del risparmio previdenziale da parte dell'ente – l'art. 17 del d.lgs. n. 252/2005 assoggetta i rendimenti annualmente maturati ad un'imposta sostitutiva dell'11% da applicare al risultato netto in ciascun periodo d'imposta.

L'imposizione *attenuata o differita* si giustifica nell'ottica di incentivare fiscalmente forme di accumulo e di gestione di un capitale vincolato fin dall'inizio ad uno scopo previdenziale e che non sarà più nella libera disponibilità dell'iscritto fino al momento di erogazione della prestazione pensionistica.

Nella Cassa Forense, per ora non è possibile applicare la stessa aliquota, neppure limitatamente alla contribuzione modulare, in quanto detto beneficio fiscale è riservato alle *“forme pensionistiche complementari”* previste specificatamente dall'art. 3 del d.lgs. n. 252/2005, considerate *“soggetti lordisti”* agli effetti dell'applicazione delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi finanziari.

Pertanto, i rendimenti da destinare (anche) alla quota modulare saranno tassati come di consueto per la Cassa Forense: al 12,50% i rendimenti degli investimenti mobiliari (art. 26. 3° comma bis, d.P.R. n. 600/1973) e al 38% quelli immobiliari. Un *gap* da correggere.

Anche nella terza fase – erogazione della prestazione – il regime previsto per le *“forme pensionistiche complementari”* è più favorevole, rispetto alla tassazione vigente sulla pensione forense. Nelle prime, *“sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate”* si prevede una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, *“ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali”* (art. 11, n. 6), quindi di fatto fino al 9%. Invece, come è noto, la ritenuta d'acconto della pensione forense vigente può arrivare fino al 33%.

Ciò posto, dopo l'approvazione del sistema modulare nella Cassa Forense, sorgono dubbi sulla costituzionalità delle norme del d.lgs. n. 252/2005. Queste sembrano violare il principio di eguaglianza, nel confronto tra i *“lavoratori autonomi e liberi professionisti,*

anche organizzati per aree professionali e per territorio” (art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 252/2005) in quanto “destinatari” della previdenza complementare, e – d’altro lato - i liberi professionisti non iscritti alle forme pensionistiche complementari. Va infatti considerato che l’art. 1 del d.lgs. citato ha per oggetto “l’erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509”, come è la Cassa Forense.

La possibile rivendicazione di legittimità costituzionale e di equità sostanziale, può accompagnarsi alle osservazioni espresse da un’autorevole Dottrina, favorevole al modello di tassazione secondo lo schema denominato - con riferimento alle tre fasi in oggetto - EET (*exemption, exemption, taxation*), caratterizzato dal rinvio dell’imposizione al momento dell’erogazione della prestazione. Oggi, lo schema accolto nella previdenza complementare è quello di tipo *E – ETs – Te*, dove *ETs* sta per esenzione parziale del monte contributi in fase di gestione, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi finanziari prodotti dal fondo, mentre *Te* indica la tassazione delle prestazioni previdenziali, con esenzione della parte di esse corrispondente ai contributi non dedotti in passato ed ai redditi finanziari già assoggettati al prelievo in capo al fondo (F. Marchetti, *La previdenza privata nel sistema delle imposte sui redditi*).

La definizione della disciplina tributaria della previdenza privata si ispira al principio secondo cui alle forme di risparmio caratterizzate da un vincolo di destinazione previdenziale devono riconoscersi taluni benefici, anche di natura fiscale, al fine di agevolarne la diffusione e di realizzare gli scopi enunciati dall’art. 38.2 Cost. (riconosciuti dalla sentenza 28.07.2000, n. 393 della Corte Costituzionale). Ciò premesso, si deve convenire con Maurizio Cinelli quando conclude: *“al di là di alcune apprezzabili conferme in punto di applicazione di un’aliquota agevolata e di riporto delle perdite maturate nella gestione del fondo, si è persa una buona occasione per favorire ulteriormente lo sviluppo del risparmio previdenziale”* (pag. 322).

Aggiungerei: lo sviluppo del risparmio previdenziale *a fortiori* va sostenuto fiscalmente dallo Stato quando esso postula la sostenibilità finanziaria a lunghissimo termine - proiezioni attuariali fino a 50 anni - degli enti erogatori di previdenza privata. Il risparmio per la quota modulare, alimentata da contributi anche volontari, rappresenta

un'autentica dimostrazione di un serio impegno dei liberi professionisti per i fini protetti dalla Costituzione italiana.

C) ATTRARRE GLI ISTITUTI DELLA COMPLEMENTARE PURA.

Non è impossibile attrarre nell'orbita della previdenza modulare alcuni degli istituti che il legislatore ha introdotto per la previdenza complementare dei Fondi pensione, aperti o chiusi, con l'art. 11 del d.lgs. n. 252/2005. Li ricordo.

Il comma 3, prevede che le prestazioni pensionistiche *“in regime di contribuzione definita”* (lo sono nel sistema modulare) *“possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita”.*

Il comma 5, prevede: *“A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media”.*

Il comma 7, prevede tre importanti forme di autofinanziamento, in quanto gli aderenti possono richiedere *“un'anticipazione della posizione individuale maturata”*:

- a) in qualsiasi momento, *“per un importo superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche”*;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, *“per un importo non superiore al 75% per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli”*, o per la realizzazione di una serie di interventi di edilizia *“relativamente alla prima casa di abitazione”*;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, *“per un importo superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti”*.

L'anticipazione di cui alla lettera a) è soggetta a ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente

il 15° anno di partecipazione, fino ad un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Le anticipazioni di cui alle lettere b) e c), scontano la stessa ritenuta nella misura del 23%.

Il comma 10, dispone: “Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo”, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a) *“sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatori”*; e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), *“non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità”*.

L'utilità di queste prestazioni aggiuntive è intuitiva, e non occorre alcun commento particolare, se non al disposto del comma 5, in quanto si tratterebbe di *“una sorta di pensione di reversibilità non ai superstiti necessariamente, ma a soggetti indicati dall'iscritto”* (Cinelli, pag. 349). Aggiunge l'Autore, con riferimento alla scelta dei beneficiari: *“Comunque anche questa innovazione contribuisce a dare certezza sul futuro della pensione complementare, cosa che in passato certamente non esisteva”*.

Anche per l'introduzione di tali istituti nel sistema previdenziale modulare a favore degli iscritti alla Cassa Forense si può fare leva sul principio costituzionale di uguaglianza. Con un argomento in più. Essendo noto che il d.lgs. n. 252/2005 tiene in evidenza i modi di impiego del T.F.R. per la previdenza complementare, il *favor legis* per l'applicazione delle norme suddette a vantaggio dei liberi professionisti è rintracciabile nel fatto che gli accantonamenti per la quota modulare simulano un trattamento di fine rapporto che per i professionisti non è stato previsto.

In conclusione, la certezza dello sviluppo del sistema modulare, oltre la deducibilità fiscale del contributo prevista dal TUIR, si fonda sul rapporto sinergico tra l'art. 47.1 della Costituzione in tema di *“risparmio”* e l'art. 38.2 in tema di *“previdenza”*.

Avv. Giacinto Miraglia del Foro di Roma.